

regolato da contratto di impiego privato; ciò non deve sembrare assurdo, perché il R. D.L. in data 13 novembre 1924 n. 1825 dice testualmente che le norme del decreto stesso si applicano anche agli Enti Pubblici e Parastatali. Per l'Istituto quindi la legge è esplicita.

Sul secondo punto: fa presente che se dovesse ammettersi la tesi che i contratti collettivi scaduti non sono più in vigore, non resterebbe alcuna norma per regolare i vari rapporti fra datori di lavoro e lavoratori. Poiché quindi che siano da considerarsi validi detti contratti.

Però rileva inoltre che nel contratto del 12 gennaio 1941, che regola i rapporti fra l'Istituto ed i propri dipendenti, sono indicate le norme per la disdetta del contratto, di cui le parti non si sono in fatto avvalse.

Sul terzo punto: basta leggere il preambolo e gli estremi di pubblicazione del contratto 1941, per convincersi che la legittimità del contratto stesso non può essere messa in dubbio.